

Circolare n. 05/2012

Chiavari, 03 Maggio

A tutti i CLIENTI

Loro Sedi

- OGGETTO: Regime premiale per i contribuenti trasparenti.


Premessa e sintesi

Con l'approvazione della Legge 214/2011 (Decreto Monti – D.L 201/2011) con l'Art. 10 è stato introdotto un particolare regime premiale riservato a tutti i contribuenti che, per opzione, adottano comportamenti trasparenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

I benefici che derivano dall'adozione del regime in oggetto sono:

- semplificazione adempimenti amministrativi;
- assistenza fiscale da parte delle Entrate;
- corsia preferenziale per rimborsi e compensazioni di crediti Iva;
- riduzione dei poteri di accertamento.

Tale regime agevolativo non sarà operativo da subito, ma potrà essere utilizzato solo a partire dall'1/1/2013.



Soggetti interessati

I soggetti che potranno accedere al regime premiale sono:

- ✎ gli esercenti arti e professioni
- ✎ le società di persone (S.n.c., S.a.s.)
- ✎ le società semplici e le ditte individuali
- ✎ le imprese in forma associativa (ex art. 5 del TUIR)

sia che adottino la contabilità ordinaria che quella semplificata.

Sono, pertanto, esclusi tutti i soggetti IRES di cui all'art. 73 del TUIR.

Condizioni per l'accesso ed espressione dell'opzione

Condizioni necessarie per accedere a tale regime:

- ✎ l'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
- ✎ l'accensione di un c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività esercitata;
- ✎ il rispetto del nuovo limite per l'utilizzo del contante, ovvero non operare transazioni in contante per importo pari o superiori ad € 1.000,00.

Al riguardo, è opportuno specificare che l'accesso al regime in esame è subordinato all'esercizio di apposita opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione.

Pertanto, i soggetti che intendono applicare il regime già a decorrere dal 2013 dovranno esercitare l'opzione nella prossima dichiarazione dei redditi (Unico 2012), barrando l'apposita casella nel rigo RS36 del Mod. Unico PF 2012.


Benefici che derivano dall'adesione a tale regime

Gli immediati benefici che sorgono per i contribuenti che esprimono l'opzione e si comportano secondo le condizioni imposte dall'Art. 10, già elencate nel precedente paragrafo, sono:

- ✎ la semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- ✎ l'assistenza diretta da parte dell'amministrazione finanziaria per l'esecuzione dei singoli adempimenti (Iva e sostituto d'imposta);
- ✎ un più celere rimborso o compensazione dei crediti Iva;
- ✎ la riduzione dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Il contenuto di dette semplificazioni a carattere amministrativo sarà inoltre individuato da un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con particolare riguardo agli obblighi concernenti i sostituti d'imposta e IVA. Di fatto fisserà le specifiche decorrenze e in particolare prevedrà:

- ✎ la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA;



- ✎ la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale;
- ✎ la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Il contribuente, pertanto, sarà soggetto ad una sorta di “tutoraggio” da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale provvederà ai fini Iva, alla predisposizione delle liquidazioni periodiche nonché dei modelli F24 per il versamento dell’imposta, e della relativa dichiarazione annuale ed materia di sostituto d’imposta, alla predisposizione del 770 semplificato nonché i modelli F24 per il versamento delle ritenute, i CUD, ecc.

Riguardo al credito Iva, la disposizione in esame stralcia di fatto le limitazioni previste in materia di compensazione dei crediti Iva in quanto dispone:

- ✎ l’anticipazione del termine di compensazione del credito IVA;
- ✎ l’abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a €15.000 ;
- ✎ l’esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

Ulteriori benefici aggiuntivi saranno previsti per i contribuenti in contabilità semplificata. Per questi, infatti, sarà possibile:

- ✎ determinare il reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (e non in base alla competenza normalmente applicabile);
- ✎ farsi predisporre in forma automatica da parte delle Entrate le dichiarazioni IRPEF/IRAP;
- ✎ essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- ✎ essere esonerati dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dall'acconto ai fini IVA.

Sanzioni in caso di mancati adempimenti


Il mancato rispetto dell’invio telematico dei dati relativi alle operazioni attive/passive, l’utilizzo del c/c dedicato anche per movimentazioni diverse rispetto a quelle dell’attività esercitata, nonché la violazione degli obblighi sulla limitazione all’utilizzo dei contanti comportano per i contribuenti interessati:

- ✎ la perdita del diritto di avvalersi dei benefici previsti;
- ✎ l’applicazione di una sanzione amministrativa da €1.500 a €4.000.

E’ tuttavia doveroso precisare, che i soggetti che adempiono agli obblighi relativi all’invio telematico con un ritardo non superiore a 90 giorni, non decadono dai benefici ma restano soggetti all’applicazione della suddetta sanzione. Sarà tuttavia possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Riflessi sugli studi di settore

Nei confronti dei contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano (anche per effetto di adeguamento) ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi, saranno esclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni



semplici e si vedranno ridurre di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento. In tal caso, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo del quarto anno).

Sconto anche sul redditometro, infatti, l'accertamento sintetico del reddito è utilizzabile solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (e non 1/5, ovvero 20%) quello dichiarato. In pratica si assiste ad un innalzamento della franchigia prevista dal 20 al 33%.

Tali disposizioni si applicano a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti e sulla base di dati indicati, risulti coerente con gli indicatori previsti dal decreto di approvazione dello studio applicabile.

In pratica, i contribuenti congrui e coerenti potranno essere assoggettati solo ad accertamenti di tipo analitico documentale o induttivo puro, qualora dovesse verificarsi una delle condizioni previste dall'art. 39 c.2 del DPR 600/73.

Al contrario, saranno previsti controlli più rigidi e severi per quei contribuenti che risulteranno:

- ✿ non congrui: l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza predispongono piani di controllo articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria;
- ✿ non congrui e non coerenti: saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie.

Dal momento che in pratica la norma troverà applicazione già in Unico 2012, per le annualità precedenti al 2011 (fino al periodo d'imposta 2010), continuano ad applicarsi le precedenti "franchigie" da accertamento (art. 10 c. 4-bis e art. 10-ter della L.146/98).

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.

Con Viva Cordialità



STUDIO SCIANDRA